

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE MARZO 2010, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
TRIBUTARIE E FINANZIARIE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE FRODI  
FISCALI INTERNAZIONALI E NAZIONALI OPERATE, TRA L'ALTRO,  
NELLA FORMA DEI COSIDDETTI "CAROSELLI" E "CARTIERE", DI  
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE  
TRIBUTARIA ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  
COMUNITARIA, DI DESTINAZIONE DEI GETTITI RECUPERATI AL  
FINANZIAMENTO DI UN FONDO PER INCENTIVI E SOSTEGNO DELLA  
DOMANDA IN PARTICOLARI SETTORI.**

## **RELAZIONE**

L'**articolo 1** reca disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1** è finalizzata a rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto realizzati, in particolare, negli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti *black list*, ossia ai paesi individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273.

L'esperienza degli ultimi anni dimostra infatti come tali territori siano stati spesso utilizzati come mero schermo di operazioni finalizzate all'evasione IVA. Viene pertanto introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in detti paesi.

Il comma in rassegna richiama, incidentalmente, i più recenti accordi in sede comunitaria volti ad una continua armonizzazione della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, tali accordi pongono le basi per la semplificazione degli obblighi in capo agli operatori economici e, al tempo stesso, per il miglioramento della possibilità per l'Amministrazione finanziaria di controllare i soggetti passivi, contribuendo al potenziamento degli interventi da porre in essere per il contrasto delle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 possa essere escluso per alcuni di detti paesi ovvero per taluni settori di attività svolti nei paesi stessi ed esteso, invece, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a paesi cosiddetti non *black list*, oltre che, più in generale, considerato che le frodi in parola si realizzano frequentemente mediante l'interposizione di soggetti italiani e per agevolare la individuazione di tutti i soggetti coinvolti nelle frodi stesse, a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti a particolare rischio di frode fiscale.

Il **comma 3** prevede il raddoppio delle sanzioni in caso di omissione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, esclusa in ogni caso l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472, del 1997, relativo agli istituti del concorso di violazioni e della continuazione.

La disposizione contenuta nel **comma 4** è finalizzata a contrastare l'evasione fiscale internazionale e, in particolare, ad arginare il fenomeno del trasferimento della sede legale all'estero delle società per fini di evasione ed elusione fiscale, spesso preceduti dall'acquisizione della totalità delle partecipazioni societarie da parte di soggetti o società di diritto estero.

In tali casi, è necessario che l'Agenzia delle entrate, al fine di attivare idonei meccanismi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di strumentale trasferimento all'estero della sede sociale, possa disporre, in tempi congrui, delle informazioni relative al trasferimento della sede all'estero, della costituzione all'estero di società e della cancellazione dal registro delle imprese.

Al riguardo, fermo restando quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (fra le tante, sentenza n. 25472 del 20 ottobre 2008) anche in relazione alla previsione dell'art. 25, comma 2, lettera c), della legge 31 maggio 1995, n. 218 ("Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"), la disposizione risponde all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di recupero dei debiti tributari della società, grazie alla tempestività delle informazioni contenute nel registro delle imprese, al fine di assicurare una maggiore tutela dei crediti dell'Erario.

La disposizione prevede, in particolare, che a partire dal 1° maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il **comma 5** detta norme a tutela dei crediti previdenziali dell'IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) e di quelli relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, il **primo periodo** del comma 5 estende anche all'IPSEMA e all'Agenzia delle entrate le disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché all'articolo 156, comma 9, del Codice della Navigazione attualmente riferibili solo all'INPS, al fine di assicurare anche all'IPSEMA adeguata tutela dei crediti previdenziali e all'Agenzia delle entrate dei crediti concernenti i tributi amministrati. A tale ultimo fine, relativamente al detto articolo 15 (*"Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione"*) che prevede che *"Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto"*, la disposizione di cui al **secondo periodo** del comma 5 prevede che detta autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa non possa essere accordata qualora risultino, dal Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, carichi pendenti derivanti da atti emessi per la violazione degli obblighi relativi ai tributi amministrati

dall'Agenzia, fatti salvi i casi di prestazione di idonee garanzie mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione fino alla data in cui gli atti stessi si rendano definitivi per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

Le richiamate disposizioni individuano forme peculiari di tutela dei crediti dell'INPS in quanto prevedono, rispettivamente:

- la necessità del rilascio di un nulla osta ai fini della dismissione di bandiera per vendita della nave o per demolizione della stessa, condizionato al previo accertamento da parte dell'INPS dell'avvenuto pagamento dei crediti contributivi relativi agli equipaggi;
- l'obbligo di comunicazione all'INPS delle notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, nonché l'obbligo delle cancellerie degli uffici giudiziari di avvisare tempestivamente l'INPS qualora, per provvedimento giudiziale, si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave;
- l'obbligo di inviare all'INPS specifica comunicazione dell'avvenuta cancellazione della nave, a fronte di una generica pubblicità mediante affissione negli uffici di porto a beneficio degli altri potenziali interessati.

La disposizione in esame amplierebbe il novero dei soggetti beneficiari delle predette disposizioni, includendo anche l'IPSEMA e, con le specificazioni innanzi evidenziate, l'Agenzia delle entrate.

Il **terzo periodo** del comma 5, invece, intende modificare la disciplina dell'ordine dei privilegi sui beni mobili, collocando al primo posto di tale ordine, oltre ai crediti *“per contributi ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”*, attualmente previsti al n. 1) dell'articolo 2778 c.c., anche i crediti *“per contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse”* da quelle sopra menzionate, attualmente collocati, insieme ai loro accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al n. 8) del citato articolo.

Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ha già inserito al n. 1) del citato articolo 2778 c.c. anche i crediti per i premi dovuti all'INAIL, collocati in precedenza, al pari dei crediti dell'IPSEMA, al successivo n. 8), con la disposizione si intende garantire il medesimo trattamento giuridico, in sede di ordine dei privilegi, ai crediti dei premi assicurativi, a prescindere dall'istituto assicurativo competente.

La disposizione contenuta nel **comma 6** introduce norme concernenti i procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione delle agevolazioni concesse dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, anche territoriali, nella forma del credito d'imposta.

La finalità che il legislatore intende perseguire è quella di garantire un più efficace contrasto dei comportamenti che si concretizzano nella illegittima fruizione dei crediti stessi.

Ai fini del recupero dei crediti illegittimamente utilizzati previsto dalla disposizione in capo alle stesse Amministrazioni concedenti, viene posto in capo all'Agenzia delle entrate un obbligo generalizzato di trasmissione ai predetti soggetti pubblici, titolari della gestione dei crediti stessi, in via telematica ed entro termini da stabilire con provvedimento d'intesa tra gli uffici dirigenziali generali delle Amministrazioni interessate, dei dati relativi alle fruizioni dei crediti stessi.

Le disposizioni di cui all'**articolo 2** mirano a potenziare l'amministrazione finanziaria e ad assicurare l'effettività del recupero di imposte italiane all'estero oltre che il recupero di altre entrate, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario.

La disposizione contenuta nel **comma 1** mira a razionalizzare la materia delle notifiche all'estero, prevedendo, tutte le volte in cui l'Amministrazione è in possesso dell'indirizzo estero del contribuente, o perché l'indirizzo della residenza all'estero del cittadino italiano ivi residente è presente e rilevato dai registri AIRE o perché l'indirizzo della sede legale estera delle società e degli altri soggetti iscritti è presente nel registro delle imprese, facoltativamente, l'utilizzo del canale postale (raccomandata internazionale), in alternativa all'attivazione della cooperazione internazionale e del canale consolare. L'introduzione della disposizione si rende necessaria al fine di tenere conto, da una parte, della censura della Corte Costituzionale espressa nel 2007 con la sentenza 366 e di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulle notifiche ai contribuenti non residenti e, dall'altra, della filosofia della cooperazione, nell'equilibrio delle richieste di assistenza per evitare sbilanciamenti tra quanto richiesto, in materia di assistenza alle notifiche, dalla nostra Amministrazione e quanto richiesto, in senso contrario, dagli Stati interessati.

Ciò in considerazione della circostanza che l'impossibilità di utilizzare il canale postale sta comportando effetti negativi sui rapporti con gli altri Stati nel loro complesso, oltre che incerti esiti delle notifiche all'estero. In assenza dei dati rilevabili dai suddetti pubblici registri, si utilizzano, ai fini delle notifiche all'estero, mediante il medesimo canale postale, i dati contenuti nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale e variazione dati e nelle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA o per l'identificazione diretta ai fini della medesima imposta.

Viene, inoltre, fissato, a regime, per i contribuenti non residenti, un modello unico di comunicazione e variazione dati della residenza e della sede estera dei contribuenti non residenti da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate unitamente alle relative istruzioni ed alle modalità tecniche di trasmissione dello stesso all'Agenzia delle entrate, il quale diventerà l'unico canale di comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di cui siano destinatari i contribuenti non residenti.

In assenza di detta comunicazione la norma prevede che la notifica sia validamente effettuata secondo le modalità innanzi richiamate (agli indirizzi esteri della residenza e della sede estera dei contribuenti non residenti rilevabili dai pubblici registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e, per le società con sede legale all'estero ed altri soggetti con sede estera dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, nonché, per i contribuenti non iscritti in tali pubblici registri, dalle domande e modelli di cui al quarto comma del medesimo articolo 60, oltre che sulla base dei dati relativi all'esercizio delle facoltà di cui al primo comma, lettere d) ed e-bis).

La modifica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, stigmatizza il principio in base al quale, ferme restando le competenze dell'Agenzia in materia di assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in alternativa alle notifiche consolari ed a quelle consentite dalle convenzioni internazionali, anche gli agenti della riscossione possano, in presenza di indirizzi esteri dei contribuenti non residenti conosciuti (o perché presenti nei registri AIRE o perché presenti nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non iscritti ai predetti pubblici registri, nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale e variazione dati e nelle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA o presentate ai fini dell'identificazione diretta ai fini IVA), utilizzare il canale postale (raccomandata internazionale) per la notifica degli atti all'estero.

Il **comma 2** reca disposizioni in materia di concessionari pubblici dello Stato. Si rileva in varie circostanze che, una volta aggiudicate le concessioni, i concessionari prendano ad intrattenere rapporti negoziali con soggetti terzi al di fuori del perimetro legale reso legittimo dal bando e dagli atti di gara attraverso i quali gli stessi concessionari hanno conseguito il loro *status* di *partner* convenzionale con l'amministrazione concedente. E, nell'ambito di tali rapporti, i concessionari si rendono spesso percettori di controprestazioni economiche che non erano state contemplate, appunto, in occasione della gara per l'aggiudicazione della concessione.

Tale pratica sostanzia i presupposti di una alterazione della concorrenza. Se – come appunto capita – gli eventuali rapporti negoziali “a valle” stipulati dai concessionari consentono a questi ultimi una loro propria remunerazione, i medesimi rapporti valgono allora a consentire ai concessionari una remunerazione che abbatte i costi che essi sopportano per il conseguimento stesso ed il mantenimento della concessione nei riguardi dello Stato, di fatto permettendo loro “recuperi patrimoniali” illegittimi nella misura in cui gli stessi non erano stati previamente contemplati fra le condizioni generali di gara. E, in alcuni casi, siffatti “recuperi” – prefigurati dal futuro concessionario – possono addirittura essere stati tali da avere consentito loro di offrire, allo Stato concedente, prezzi di aggiudicazione della concessione particolarmente competitivi e idonei a superare la concorrenza in occasione del confronto selettivo che è sfociato, poi, nell'aggiudicazione in loro favore.

Per superare queste situazioni di sostanziale alterazione della concorrenza, la norma impone, a partire innanzi tutto dai rapporti pendenti, la individuazione delle eventuali situazioni di anomalia ed il recupero, in ultima analisi all'entrata erariale, di quei corrispettivi indebitamente percepiti dai concessionari nella misura in cui gli stessi non erano stati concepiti, come possibili, già in occasione del bando di gara. Per individuare tali situazioni di anomalia occorre evidentemente distinguere fra le diverse tipologie di concessioni: per alcune di esse, infatti, l'esistenza di rapporti negoziali fra concessionari e terzi è addirittura coesenziale alla natura e alla funzionalità della concessione stessa e tali rapporti valgono ad una corretta esecuzione della concessione; per altre invece, rispetto alle quali i rapporti negoziali in questione non sono di per se stessi necessari per l'esecuzione della concessione (ed infatti gli atti di gara non ne hanno contemplato l'esistenza), i medesimi rapporti realizzano nei fatti indebiti vantaggi competitivi per il concessionario aggiudicatario, come tali rivelatori di una situazione di anomalia. Per tali ultime circostanze, gli eventuali atti dell'amministrazione *medio tempore* adottati, di eventuale assenso alle pratiche negoziali poste poi in essere dai concessionari, all'esito dell'aggiudicazione, vengono inevitabilmente qualificati dalla norma come radicalmente nulli.

La disposizione contempla altresì l'obbligo delle amministrazioni statali concedenti di procedere ad adeguamenti degli strumenti convenzionali accessivi alle concessioni pubbliche in discorso per rendervi esplicite più appropriate, efficienti, proporzionate ed effettive declinazioni dei casi in cui, a fronte di eventuali inadempimenti dei concessionari – non così gravi, peraltro, da implicare addirittura la revoca ovvero la decadenza dalla concessione –, gli stessi sono soggetti a sanzioni patrimoniali a ristoro dell'illecito compiuto. La norma si rende invero necessaria, sempre a salvaguardia di basilari principi di corretta concorrenza nel mercato, giacchè frequente è il caso, nelle convenzioni accessive a concessioni amministrative, in cui tali convenzioni prevedano, a fronte di qualsiasi inadempimento del concessionario, esclusivamente la sanzione della revoca ovvero della decadenza dalla concessione. Questa sola sanzione, a fronte di inadempimenti, anche reiterati, non particolarmente gravi, determina, ad un tempo, da un lato che la stessa sanzione risulta meramente enunciata (e nei fatti inapplicabile) e, dall'altro lato, una sostanzialmente immunità del concessionario a fronte di comportamenti scorretti che pur sempre esprimono lesione (ossia, inadempimento) del rapporto convenzionale.

Il **comma 3** si rende necessario in quanto è imminente la scadenza del termine del 31 marzo 2010, data in cui entrerà in vigore la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di *taxi* con autovettura e il servizio di noleggio con conducente.

La normativa introdotta presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale (viene introdotto, ad esempio, un articolo 11-*bis*, in cui si prevedono delle sanzioni, senza alcuna indicazione di una autorità competente per la loro applicazione).

Le criticità evidenziate hanno reso necessario che si procedesse alla sospensione di efficacia della suddetta norma, sospensione da ultimo disposta fino al 31 marzo 2010 dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di regioni, comuni e province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che vede la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare il predetto articolo 29, comma 1-*quater*.

Peraltro, alla luce dell'imminente scadenza del termine del 31 marzo, in data 10 febbraio 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d'intesa, concordato con ANCI, UPI e regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per giungere ad un'intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.

Il comma in rassegna, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

Il **comma 4** è volto a contenere il danno economico e di immagine che deriverebbe a imprese assicurative che, al fine di applicare un trattamento più favorevole ai consumatori, hanno seguito la prassi di non opporre la prescrizione breve a quei clienti che avanzino la richiesta di pagamento di prestazioni assicurative dopo il decorso del relativo termine di prescrizione. Tale prassi oltre che nelle posizioni espresse dalle Autorità di vigilanza trova riscontro in specifiche previsioni contrattuali o pre-contrattuali di imprese assicurative che hanno posto attenzione particolare alle esigenze della Clientela inducendo quest'ultima, ovviamente, ad una legittima aspettativa in ordine alla possibilità di vedersi riconosciute prestazioni assicurative maturate anche dopo il decorso dei termini di cui all'articolo 2952 del codice civile.

La proposta normativa è dunque volta ad esprimere una posizione equilibrata ed improntata a criteri di contemperamento dei contrapposti interessi quello dell'Amministrazione di devoluzione al Fondo depositi dormienti e quello dei Consumatori di veder soddisfatte le proprie pretese.

La disposizione si rende necessaria per risolvere in particolare una questione interpretativa riguardante l'articolo 1, comma 345-*quater*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede il trasferimento al fondo depositi dormienti degli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita non reclamati nel termine di prescrizione.

Si rammenta che la disposizione citata fu introdotta con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134. La medesima legge aveva provveduto a prolungare il termine breve di prescrizione del diritto dei beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita, portandolo da un anno a due anni. Tale prolungamento era motivato sia dall'estrema brevità del termine previgente, sia dall'opportunità di tenere conto della prassi adottata da molte compagnie di assicurazione, e raccomandata dall'ISVAP, di ammettere al pagamento anche le richieste tardive dei beneficiari: infatti, dall'introduzione della disposizione la prescrizione avrebbe operato a favore del fondo depositi dormienti e non più a favore delle compagnie assicurative, ed esse non avrebbero più potuto rinunciarvi per venire incontro agli interessi della clientela.

L'**articolo 3** contiene diverse disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario ed accelerare la riscossione delle imposte.

In particolare, la modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 546 del 1992, contenuta nella **lettera a) del comma 1**, consente alle parti del processo di notificare le sentenze, ai fini della decorrenza del termine d'impugnativa breve di sessanta giorni, secondo le medesime modalità già previste per la notifica degli altri atti del processo tributario, senza necessità quindi di avvalersi dell'ufficiale giudiziario; la modifica intende facilitare l'accesso al grado successivo del giudizio o la definitività del provvedimento giurisdizionale, contribuendo in tal modo ad accelerare la riscossione.

La **lettera b) del comma 1** interviene sulla disciplina delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione.

In particolare, al fine di non imporre oneri gravosi sul contribuente qualora l'importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante, si prevede che la garanzia è dovuta solo nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.

Stante il richiamo al comma 2 dell'articolo 8 operato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all'istituto dell'acquiescenza.

La **lettera c) del comma 1** abroga la disposizione del comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo la quale la proposizione dell'appello principale deve essere preventivamente autorizzata da parte dell'Ufficio contenzioso della Direzione regionale. La modifica prende atto dell'orientamento della Corte di cassazione che ha ritenuto ormai superata tale disposizione, in quanto non più in linea con le esigenze di modernizzazione del fisco che hanno portato all'istituzione delle Agenzie (SS.UU., n. 604 del 14 gennaio 2005; sez. trib, n. 7152 del 25 marzo 2009; n. 10071 del 30 aprile 2009; 25 maggio 2009, n. 12042).

Le finalità che giustificavano l'autorizzazione all'appello nel sistema organizzativo precedente all'attivazione delle Agenzie fiscali, possono ora essere perseguite con modalità più attuali, suscettibili di definizione in via amministrativa. In ogni caso, l'autorizzazione (della

Direzione regionale) non può trovare applicazione con riguardo agli atti di appello che, a seguito della recente ridefinizione delle competenze all'interno dell'Agenzia delle entrate, possono essere proposti direttamente dalla Direzione regionale.

La disposizione del **comma 2** è finalizzata all'accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio. In tema di riscossione provvisoria, essa conferma espressamente la potestà degli uffici di formare i ruoli provvisori in base alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale. In modo speculare, se il ricorso viene accolto, occorre procedere al rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla CTC.

Il **comma 3** reca disposizioni volte a risolvere, nel particolare settore della riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti di autonomia locale, il problema della crisi di azienda, il quale, allo stato attuale, non gode di un regime giuridico appropriato, tenuto conto, appunto, della specificità e delle particolari del settore di attività ora preso in considerazione.

Le disposizioni che si introducono, in sintesi, costituiscono una particolare forma di accesso, riservata appunto alle imprese che operano nel settore innanzi detto (ossia, le imprese gestite da società iscritte nell'albo dei riscossori delle entrate locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), alle misure di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004.

Presupposti per l'accesso a tali misure sono:

- che le società di riscossione delle entrate degli enti locali, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, abbiano esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che risultino essere state cancellate, con deliberazione ancorchè non dotata di definitività, dall'albo di cui al citato articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del relativo decreto attuativo del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289. Ciò che rileva, in particolare, è che sia stata adottata una deliberazione di cancellazione dall'albo, anche se la stessa possa non essere ancora dotata di propria definitività per effetto di contestazioni ovvero di giudizi non ancora conclusi con sentenza di merito passata in giudicato. In tali eventualità, occorre che le società propongano domanda di ammissione alle misure in questione;
- che per le stesse società risulti essere stato dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi l'ammissione alle misure avviene di diritto, anche cioè in assenza di una loro domanda.

Per esigenze di economicità, è previsto che il commissario sia singolo. Lo stesso è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (tenuto conto che il soggetto prescelto dovrà risultare particolarmente esperto nella materia della riscossione delle entrate degli enti locali).

E' altresì previsto, per favorire il buon esito delle misure cui si accede, che il commissario può certificare, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se i crediti vantati dagli enti locali nei riguardi dell'impresa ammessa alle misure in discorso siano certi, liquidi ed esigibili, anche al fine di consentire agli enti locali la loro cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

In ultimo, per esigenze di adeguamento della disciplina vigente in materia, è previsto che i regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 vengano aggiornati prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura,

pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.

L'**articolo 4** contiene norme concernenti interventi a sostegno della domanda in settori in crisi.

Al **comma 1** è prevista l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell'evasione ai sensi degli articoli da 1 a 3, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della norma, con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo; il decreto prevederà altresì la possibilità di avvalersi, per l'attuazione della norma, della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Nel quadro degli interventi a sostegno dell'economia è prevista, al **comma 2**, un'agevolazione diretta a incentivare lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di campionari, collezioni e prototipi, mediante la detassazione dei relativi investimenti. L'agevolazione spetta alle imprese che svolgono (anche in modo non prevalente) le attività di cui alla divisione 13 o 14 della tabella ATECO.

Al riguardo tornano applicabili, in linea di principio, le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 46586 del 16 aprile 2009. In particolare, secondo detta circolare, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili sono quelle finalizzate alla realizzazione del contenuto innovativo di campionari o di collezioni, nonché alla realizzazione di prototipi nel settore tessile e moda. In linea di massima, tali attività si suddividono nelle seguenti cinque fasi:

- a) ricerca ed ideazione estetica;
- b) realizzazione dei prototipi;
- c) preparazione del campionario o delle collezioni;
- d) promozione del campionario;
- e) gestione del magazzino campioni.

Per quanto concerne il meccanismo di applicazione, l'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d'impresa e opera indipendentemente dal conseguimento di reddito imponibile.

La deduzione può essere fatta valere solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti e non ha effetto per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo.

L'agevolazione può essere fruita nel rispetto del limite previsto dal regolamento sugli aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*) fino all'autorizzazione della Commissione europea (**comma 3**).

La determinazione di criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione è demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di investimenti che comportano richieste di agevolazione eccedenti, l'agevolazione stessa sarà attribuita pro-quota allo scopo di assicurare il rispetto dello stanziamento previsto (**comma 4**).

Il **comma 5** prevede, poi, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, con riguardo alle seguenti finalità:

- a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
- b) interventi per il settore dell'alta tecnologia;
- c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

La disposizione del **comma 6** prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

Tale fondo è alimentato dalle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma", disposta dal successivo comma 7.

In particolare, è previsto che le risorse ancora disponibili destinate all'ammortamento del finanziamento statale siano utilizzate – nel limite del 50 per cento – in favore delle Autorità portuali.

Con specifico riferimento agli effetti della suddetta revoca, il comma 7 chiarisce che essa determina lo scioglimento di tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale e che quest'ultimo può chiedere al primo, nell'ambito di un rapporto transattivo, un indennizzo complessivo gravante sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. In siffatta ipotesi, per far fronte al pagamento dell'indennizzo in parola, il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata.

Da ultimo, il **comma 8** prevede che le residue risorse possano essere utilizzate per altri investimenti pubblici di competenza dell'ente pubblico di riferimento dell'originario beneficiario, specificando che, in tal caso, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo stipulato per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma".

Le disposizioni contenute nel **comma 9** recano previsioni di copertura.

L'**articolo 5** liberalizza, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
- alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;

- alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;
- le serre mobili stagionali;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

La norma fa comunque salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.

Gli interventi previsti dall'articolo possono essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.

L'**articolo 6**, in ultimo, prevede la decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto.